

## **Gli incontri genitore-figli con modalità “da remoto”**

di CHIARA CERSOSIMO

Il padre presentava istanza urgente al Tribunale territorialmente competente e lamentava la mancata attuazione delle statuizioni della previa ordinanza presidenziale, che disponeva un percorso di ripristino, per mezzo dei servizi socio-assistenziali, dei rapporti tra il suddetto e la prole. In particolare, l'istante deduceva il comportamento ostile della moglie, la quale gli impediva di mantenere qualsiasi contatto, anche telefonico, con i figli minorenni e, pertanto, chiedeva l'adozione urgente di provvedimenti idonei a tutelare i propri diritti genitoriali, adducendo che il trascorrere del tempo avrebbe potuto pregiudicare ancora di più i suoi rapporti con la prole.

L'ordinanza presidenziale, emessa poco tempo prima, prendeva atto della cessazione della convivenza matrimoniale tra i genitori. Le ragioni della crisi coniugale, tuttavia, non venivano appurate: il marito sosteneva che la moglie avesse lasciato la casa familiare per sottrargli i minori, mentre la donna asseriva di essere stata cacciata dall'abitazione e costretta a tutelare i figli dalle violenze paterne. Alla stregua dei dati di fatto, si evinceva che a seguito del trasferimento dei minori presso l'abitazione dei nonni materni, le frequentazioni con il padre erano cessate. Non ancora dimostrati gli eventuali comportamenti violenti dell'uomo verso la prole, il Presidente del Tribunale disponeva che i rapporti tra il genitore e i figli potessero avvenire soltanto in uno spazio neutro, sotto la supervisione dei servizi sociali. Nel frattempo, tuttavia, i servizi medesimi davano atto dell'impossibilità, dovuta all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, di procedere ad incontri in spazio neutro, i quali avrebbero comportato lo spostamento dei minori dal loro luogo di abitazione, ponendone a rischio la salute.

Il Tribunale rilevava che le misure restrittive della circolazione delle persone e l'imposizione del distanziamento sociale, disposti dal Governo, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica del coronavirus, imponessero il bilanciamento tra l'interesse primario alla bi-genitorialità (art. 8 CEDU; art. 30 Cost.), dei figli minori e del genitore, e l'interesse alla tutela della salute pubblica individuale e collettiva (art. 2 CEDU; art. 32 Cost.).

Gli incontri in spazio neutro si svolgono necessariamente in strutture pubbliche, esposte all'accesso di svariati utenti, e alla presenza indispensabile degli operatori socio-assistenziali e,

pertanto, gli incontri in luoghi simili aumenterebbero l'esposizione al contagio, per i minori e per il genitore interessato, e, altresì, renderebbero doverosa la sanificazione dei relativi locali. Inoltre, è sempre d'obbligo tutelare sia la salute fisica che psichica dei minorenni coinvolti, i quali devono essere necessariamente messi al riparo da qualsiasi condotta pregiudizievole del genitore, idonea a turbare il loro equilibrio emotivo.

Tutto ciò considerato, il Tribunale ha disposto che i responsabili del servizio socio-assistenziale organizzino gli incontri tra il padre e i figli con modalità dirette ad evitare lo spostamento e il contatto diretto tra le parti. Per disposizione giudiziale, è stata, pertanto, autorizzata l'esecuzione degli incontri genitoriali con modalità da remoto (ad esempio, videochiamate tramite *Skype* o *Whatsapp*), che permettano all'operatore socio-assistenziale di mettere in contatto il genitore con la prole. La presenza dell'operatore per l'intera durata della chiamata è stata ritenuta misura necessaria e indispensabile, in quanto unico mezzo attraverso il quale i minori possano essere tutelati da eventuali condotte pregiudizievoli che il genitore mantenga durante l'incontro.